



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

**COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 12/03/2009

Oggetto: Servizio taxi. Rinnovo convenzione per la gestione unificata del servizio nell'area comprensoriale dei Comuni di Scandicci, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa.

L'anno 2009 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 15.15 in Sesto Fiorentino nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e forme previsti nello Statuto e nel Regolamento vigenti, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Dei componenti del Consiglio Comunale, sono presenti:

1	Gianassi Gianni	P	17	Aiazzi Manola	P
2	Mustur Anna	A	18	Giachetti Andrea	P
3	Zecca Pietro	P	19	Salvetti Giandomenico	P
4	Sforzi Damiano	P	20	Massi Marcello	P
5	Santoni Andrea	P	21	Baldi Alessandro	A
6	Bottino Marco	A	22	Berti Mario	P
7	Stefanelli Laura	P	23	Pecchioli Luciano	P
8	Toccafondi Maurizio	P	24	Vanni Gianfranco	P
9	Sanquerin Camilla	P	25	Corrieri Alessandro	A
10	Milani Graziella	P	26	Bonaiuti Roberto	P
11	Chiari Bruno	P	27	Gallina Enrico	A
12	Moscardi Eleonora	P	28	Leggiero Domenico	P
13	Taiti Tamara	A	29	Massai Piergiuseppe	A
14	Niccoli Ivana	P	30	Falchi Lorenzo	P
15	Conti Gloria	P	31	Biagi Fabrizio	P
16	Bruschi Gabriella	P			

PRESENTI N. 24 - TOTALI N. 31 - VOTANTI N. 24

Presiede l'Adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Pietro Zecca.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Laura Monticini.

Scrutatori designati: M. Toccafondi, , R. Bonaiuti e M. Massi.

Assistono alla seduta gli Assessori esterni: R. Drovandi, M. Billo, P. Bosi, G. Vignoli e M. Andorlini che non essendo che non essendo Consiglieri Comunali non sono computati nel numero legale e non votano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 21 del 15.01.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

VISTA la legge regionale n. 67 del 6.09.1993 “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio” e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 131 del 1.03.1995 del Consiglio Regionale recante i “Criteri a cui i Comuni devono attenersi nella redazione dei Regolamenti sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla legge 21/92 e funzioni promozionali delle Amministrazioni Provinciali”;

VISTO l’art. 30 del D. Lgs 267/2000 che prevede la possibilità dei Comuni di gestire i Servizi in forma associata mediante la stipula di apposita Convenzione che regoli i rapporti fra gli Enti;

RICHIAMATO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 29.07.1991;

VISTO il protocollo di intesa siglato il 27 Marzo 1997 fra la Provincia di Firenze ed i Comuni di Firenze, Scandicci, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Sesto Fiorentino con cui si impegnavano le Amministrazioni interessate a regolamentare il servizio taxi nell’area comprensoriale fiorentina individuata dai territori dei Comuni suddetti;

DATO ATTO che in data 22 Settembre 1998 con deliberazione consiliare n. 1354 il Comune di Firenze ha approvato tale protocollo di intesa modificando di conseguenza il regolamento Comunale per il servizio taxi;

DATO ATTO che il protocollo di intesa del 27 Marzo 1997 sottoscritto dalla Provincia di Firenze e dai Comuni di Firenze, Scandicci, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Sesto Fiorentino è stato fatto proprio anche dai Comuni di Calenzano, Lastra a Signa e Signa;

Vista la deliberazione consiliare n. 15 del 16 marzo 2004 con la quale è stato approvato il Regolamento unificato e lo schema di convenzione per la gestione del servizio taxi nell’area comprensoriale costituita dai territori dei comuni di Scandicci, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa;

Considerato che nel corso del suddetto triennio il numero complessivo delle licenze nel comprensorio è passato da 22 a 30 ed un discreto miglioramento del servizio è stato determinato dall’integrazione con il servizio Radio Taxi della città di Firenze.

Dato atto che tale convenzione è stata rinnovata per il periodo di un anno con Deliberazione Consiliare n. 79 del 21/12/2007;

Ritenuto che la Convenzione in essere per la gestione unificata del Servizio taxi nell'area comprensoriale costituita dai territori dei comuni di cui sopra abbia dato buoni risultati nel miglioramento del servizio alla cittadinanza e che pertanto debba essere rinnovata anche per il triennio 2009/2011;

Visto lo schema di convenzione approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 10/12/2008, sentita la Commissione Tecnica Sovracomunale, (Allegato n. 1);

Dato atto che in merito al suddetto rinnovo hanno espresso parere favorevole le rappresentanze sindacali di categoria in sede di concertazione;

Ritenuto pertanto di rinnovare la convenzione sulla base del predetto schema;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1', del D. Lgs 267/2000, rilasciato dal Responsabile dell'U.O.A. Turismo e commercio attività economiche sviluppo locale e marketing Dott.ssa Emanuela Ceccarelli;

Uditi gli interventi dell'Assessore R. Drovandi e del Consigliere M. Massi di cui al resoconto verbale della seduta;

All'unanimità dei votanti (Sindaco, Partito Democratico, La Sinistra), data l'astensione di n. 5 consiglieri M. Aiazzi (gruppo Popolari Lib. v. P.d.L.), G. Salvetti, A. Giachetti e M. Massi (gruppo F.I. v. il P.d.L.) e D. Leggiero (gruppo AN per il P.P.d.L.), espressa in forma palese;

DELIBERA

1) Di rinnovare la Convenzione per la gestione unificata del Servizio taxi nell'area comprensoriale costituita dai territori dei Comuni di Scandicci, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa per il triennio 2009/2011 sulla base dello schema che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

2) Di autorizzare il responsabile della struttura comunale competente alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto n.1

DELIBERA altresì

All'unanimità dei votanti con il risultato di cui sopra espresso in forma palese, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4', del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE N. 15/CC/2009

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to PIETRO ZECCA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to LAURA MONTICINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal **13/03/2009** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Registrato al n. _____

Sesto Fiorentino, **13/03/2009**

per IL SEGRETARIO GENERALE
L'INCARICATO DELL'AFFISSIONE
f.to IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sesto Fiorentino _____

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Sesto Fiorentino _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ALLEGATO N. 1

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDICCI, SESTO FIORENTINO, BAGNO A RIPOLI, FIESOLE, IMPRUNETA, CAMPI BISENZIO, SIGNA, LASTRA A SIGNA, CALENZANO PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO TAXI

Il Comune di Scandicci, rappresentato da.....

Il Comune di Sesto Fiorentino, rappresentato da.....

Il Comune di Bagno a Ripoli, rappresentato da.....

Il Comune di Fiesole, rappresentato da.....

Il Comune di Impruneta, rappresentato da.....

Il Comune di Campi Bisenzio, rappresentato da.....

Il Comune di Signa, rappresentato da.....

Il Comune di Lastra a Signa, rappresentato da.....

Il Comune di Calenzano, rappresentato da.....

Vista la Legge n. 21 del 15.1.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 6.9.1993 “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e di noleggio” e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione n. 131 del 1.3.1995 del Consiglio Regionale recante i “Criteri a cui i Comuni devono attenersi nella redazione dei Regolamenti sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge 21/1992 e le funzioni promozionali delle Amministrazioni Provinciali;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Richiamati, altresì:

Protocollo d’intesa sottoscritto in data 29.07.1991 da alcuni dei predetti Comuni e firmato anche dalla SO.CO.TA nonché dai rappresentanti dei tassisti operanti in alcuni dei predetti Comuni ed aderenti alla citata Società Cooperativa Tassisti;

Il Protocollo d’intesa tra la provincia di Firenze e i comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Impruneta, Scandicci e Sesto Fiorentino per la regolamentazione del servizio taxi nell’area comprensoriale, sottoscritto in data 27/3/1997;

La Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 1354 del 22/9/1998 che approva la convenzione per il servizio taxi nell’area comprensoriale con i comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Impruneta, Scandicci e Sesto Fiorentino;

Visto l’art. 30 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 che prevede la possibilità per i Comuni di gestire in modo coordinato funzioni e servizi determinati mediante la stipula di apposite convenzioni;

Viste le Deliberazioni dei Consigli dei Comuni sottoscrittori con le quali è stato deliberato di approvare la convenzione per la gestione unificata del Servizio Taxi nell’area comprensoriale costituita dai territori dei comuni di cui sopra per il triennio 2004/2007;

Viste le Deliberazioni dei Consigli dei Comuni sottoscrittori con le quali si approva il rinnovo di tale convenzione fino al 31 dicembre 2008;

Viste le Deliberazioni dei Consigli dei Comuni sottoscrittori con le quali si approva il rinnovo per il triennio 2009/2011 e il testo della presente convenzione;

Tutto ciò premesso i Comuni sopradetti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI

La presente Convenzione ha per oggetto la gestione unificata dell'autoservizio di taxi da attuarsi in conformità agli articoli che seguono.

La gestione unificata si prefigge i seguenti obiettivi:

- maggiore fruibilità del servizio da parte dell'utenza
- rapporto ottimale fra domanda e offerta
- trasparenza ed uniformità tariffaria
- equi livelli di redditività per le imprese di trasporto

Art. 2 – DURATA

La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011 e potrà essere prorogata nei modi di cui al successivo articolo 5.

ART. 3 – COORDINAMENTO

All'Amministrazione Comunale capofila sono affidati, oltre ai compiti specifici di cui agli articoli successivi, il coordinamento e la rappresentanza delle parti per tutti gli aspetti connessi al servizio, fatte salve le prerogative istituzionali di ciascun comune così come individuate nel Regolamento Unificato.

ART. 4 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le Amministrazioni Comunali, si impegnano a valutare congiuntamente e periodicamente l'andamento del servizio. La valutazione viene effettuata nell'ambito di apposita Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo articolo 5, alla quale può essere invitato il Presidente della Provincia di Firenze.

In relazione agli esiti delle valutazioni espresse, sono adottate le eventuali misure di adeguamento necessarie per il miglioramento del servizio.

ART. 5 – CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune di capofila (o suo Delegato), individuato dalla Conferenza dei Sindaci, è composta dai Sindaci dei Comuni firmatari della presente Convenzione (o loro Delegati). La Conferenza dei Sindaci è convocata dal suo Presidente, ovvero da almeno due Sindaci dei Comuni sottoscrittori, per:

la designazione dei rappresentanti delle Amministrazioni Comunali alla Commissione Sovracomunale di cui al successivo Art. 7;

- la valutazione congiunta di eventuali problematiche emerse;
- le modifiche all'organico, al sistema tariffario o al Regolamento unificato;
- la proroga della Convenzione vigente.

Alla Conferenza possono partecipare, su espresso invito, i rappresentanti della categoria e/o i tecnici esperti del settore, che esprimono eventualmente pareri propri non vincolanti.

La Conferenza stabilisce le misure attuative da adottare, acquisendo il parere della Commissione Sovracomunale consultiva di cui al successivo art. 7: Tali misure dovranno essere recepite dalle singole Amministrazioni Comunali di norma entro 30 giorni.

ART. 6 – REGOLAMENTO UNIFICATO

L'autoservizio taxi, nell'area sovracomunale, sarà disciplinato da apposito Regolamento Unificato, il cui testo sarà approvato dalle Amministrazioni Comunali dei Comuni sottoscrittori con deliberazione di Consiglio.
Fino all'approvazione del nuovo regolamento si applica il Regolamento vigente

ART. 7 – COMMISSIONE SOVRACOMUNALE

E' istituita una Commissione Sovracomunale, che svolge tutti i compiti attribuiti per legge alle Commissioni comunali, e che interviene sulle competenze comunali.

Tale Commissione Sovracomunale è composta dal Dirigente (o suo Delegato) del settore competente del Comune capofila, con funzioni di Presidente, da un rappresentante di ciascun comune aderente, garantendo la presenza tra questi di almeno un rappresentante della Polizia Municipale e da un Rappresentante designato dall'Organizzazione Sindacale rappresentativa, a livello nazionale, regionale, territoriale e comunale di categoria.

La Commissione si intende validamente costituita con la presenza del 50% + 1 degli aventi diritto e decide a maggioranza.

Alla Commissione possono partecipare, su espresso invito, tecnici esperti del settore.

La Commissione Sovracomunale ha il compito di redigere eventuali proposte di modifica al Regolamento Unificato da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci .

ART. 8 – ORGANICI

L'organico del servizio di taxi è costituito, nella gestione unificata, dall'insieme delle vetture in esercizio nei Comuni firmatari della presente Convenzione.

Tale organico è approvato dai Consigli Comunali delle Amministrazioni firmatarie della presente Convenzione.

ART. 9 – TARIFFE

Il sistema tariffario, da applicarsi uniformemente su tutta l'area sovracomunale, è quello di cui all'allegato "A" del Regolamento Unificato approvato, con Deliberazione di Consiglio, dai Comuni sottoscrittori dalla presente Convenzione.

Le determinazioni relative all'articolazione delle voci del tariffario sono disciplinate dallo stesso Regolamento Unificato.

Al fine di garantire uniformità tariffaria in tutto il comprensorio, per la base tariffaria (inizio corsa, costo chilometrico e costo orario) sarà ricercata un'intesa generale di Area tra i Comuni comunque coinvolti nella gestione del servizio taxi, tra cui il Comune di Firenze.

L'indicizzazione delle tariffe avverrà con cadenza annuale ai sensi della Delibera della Regione Toscana n. 131/1995, con determinazione dirigenziale. Adeguamenti diversi non automatici dovranno essere preventivamente approvati dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 10 – MODALITA' ORGANIZZATIVE

La gestione operativa dei servizi unificati (piombatura tassametri, contrassegni identificativi, controllo veicoli, istruttorie varie), la gestione amministrativa (rilascio e trasferimento titoli, controllo requisiti, applicazione sanzioni, ecc.) come pure l'allestimento e la manutenzione delle aree pubbliche di stazionamento sono a carico di ciascun Comune, che vi provvede tramite i propri uffici, limitatamente ai servizi ed al territorio di competenza.

L'organizzazione dei turni di servizio sarà disciplinata ai sensi delle norme vigenti e del Regolamento Comunale. Sarà in seguito onere di ciascun Comune la deliberazione e l'applicazione dei medesimi.

ART. 11 – MODALITA' DI PRELEVAMENTO UTENZA

Il prelevamento dell'utenza nel territorio dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, fatte salve tutte le possibilità di prelevamento previste dall'art. 6, commi 1, 2, 3, della Deliberazione n. 131 del 1.3.1995 del Consiglio Regionale, avrà carattere di omogeneità su tutto il territorio.

Lo stazionamento nei luoghi a ciò preposti nei Comuni sottoscrittori della Convenzione è consentito ai tassisti in possesso di licenze rilasciate dai suddetti Comuni. Le norme tecnico-attuarie di quanto sopra sono previste dal regolamento Unificato. Le chiamate Taxi provenienti dal territorio dei Comuni sottoscrittori devono essere assegnate solo ed esclusivamente ai taxi con licenza rilasciata dai comuni firmatari della presente convenzione. Solo nel caso in cui non ci sia disponibilità di vetture, la chiamata può essere assegnata ad altro soggetto. Ogni altra

assegnazione diversamente motivata è da considerarsi illegittima e in quanto tale sanzionabile a norma di legge, ai sensi dei regolamenti comunali vigenti e di quanto stabilito dal Codice della strada.

ART. 12 – MACCHINA DI SCORTA

Il Comune capofila ha rilasciato una licenza, denominata “licenza BIS -A”, per l’immatricolazione di una autovettura ad uso taxi in servizio di scorta, il cui uso è gestito dall’ organismo associativo individuato dagli esercenti il servizio, ovvero dalla So.Co.Ta, che dà comunicazione di ciascun utilizzo al Comune che ha rilasciato la licenza sostitutiva.

Tale autovettura è usufruibile, con le modalità stabilite dal Regolamento Unificato, da tutti i titolari di licenza rilasciata dai Comuni firmatari della presente Convenzione che siano impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio e atto vandalico ovvero per servizi di trasporto di portatori di handicap.

ART. 13 – SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese derivanti dalla gestione unificata del servizio sono ripartite fra i Comuni firmatari in base al numero di abitanti risultanti dall’ultimo censimento a cura del Comune capofila che provvederà in via preventiva a quantificarle entro il mese di Settembre, salvo verifica in sede di consuntivo. Le suddette spese saranno anticipate

ART. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli enti stipulanti convengono che prima della scadenza stabilita all’art. n. 2 ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

In tal caso il comune recedente deve darne comunicazione alla Conferenza dei Sindaci i quali ne prendono atto, con avviso di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza dell’esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La Conferenza dei Sindaci appronterà gli atti per la definizione dei rapporti economici con il Comune recedente, che verranno adottati dai rispettivi Consigli.

ART. 15 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE

Altri Comuni potranno aderire alla convenzione con richiesta al Comune capofila. L’ingresso di Comuni richiedenti dovrà essere deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

A seguito dell’ingresso di ulteriori Comuni si provvederà a verificare le condizioni organizzative del servizio ed introdurre le eventuali modifiche.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che potessero derivare dalla presente convenzione sarà adita l’autorità giudiziaria competente.